

Calcio e profili di diritto sindacale

[Lavoro](#) | [Diritto sindacale](#)

Calcio e profili di diritto sindacale

di [Gabriele Nicoletta](#)

Già prima dell'emanazione della legge sul professionismo sportivo (l. 91/1981), era stata ipotizzata la formazione di sindacati dei lavoratori sportivi con il compito di tutelare gli interessi collettivi della categoria, attraverso quelli che sono gli strumenti propri dell'azione sindacale, dalla contrattazione collettiva allo sciopero, ipotesi che si è poi concretizzata con la nascita, nel 1968, dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC)¹, la quale, pur trovandosi ad operare in un contesto di generale sfiducia verso il fenomeno associativo di natura sindacale in ambito sportivo, ha significativamente inciso proprio sul processo di emanazione della legge suddetta.

L'associazione è molto attenta alle problematiche che interessano l'attività sportiva, dagli emolumenti alla previdenza, dal *format* dei campionati ai rapporti con *media* e pubblico, prendendo altresì in considerazione quelli che sono casi particolari che vedano coinvolti atleti professionisti: le problematiche maggiori si rinvencono in serie C, dove spesso e volentieri i giocatori si trovano in difficoltà in conseguenza di dissesti finanziari della società, mal tutelati da un sistema caratterizzato da una larga parte di compensi "in nero", chiaramente non legalmente rivendicabili in caso di mancata corresponsione.

La legge 91/1981 ha affidato alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare il rapporto di lavoro con efficacia vincolante per tutti gli sportivi professionisti appartenenti alla categoria interessata: l'art. 4 comma 1 l. 91/1981 stabilisce infatti che il contratto individuale tra lo sportivo professionista e la società deve essere predisposto secondo il contratto-tipo che, a sua volta, deve essere conforme all'accordo collettivo stipulato, ogni tre anni, dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate, facendo in tal modo evidentemente dipendere dall'iniziativa sindacale la concreta disciplina rapporto di lavoro sportivo.

La presenza delle associazioni sindacali nel rapporto di lavoro sportivo consente altresì di assicurare, per il tramite della contrattazione collettiva, livelli minimi ed inderogabili di tutela delle condizioni di lavoro.

L'influenza che le regole dell'ordinamento sportivo esercitano sullo svolgimento dei rapporti sindacali ci induce ad osservare che, nonostante la dichiarata applicabilità all'ambito sportivo dei principi fondamentali elaborati in materia sindacale, esistono, in quest'ultimo ambito, delle peculiarità, in termini di organizzazione e azione sindacale: esse si manifestano, in particolare, nella coesistenza di momenti collaborativi accanto a quelli conflittuali tipici del mondo sindacale, in quanto l'interesse degli atleti e delle società al regolare svolgimento delle competizioni sportive ha portato ad un sistema di partecipazione comune nella gestione dell'attività sportiva, attraverso il coinvolgimento dei datori di lavoro e dei lavoratori alla gestione dell'attività sportiva nell'ambito del CONI e delle Federazioni².

Da sottolineare che nella contrattazione collettiva, a farsi portatrici delle richieste societarie sono le Leghe (di serie A, B e C), organizzazioni rappresentative della parte datoriale, a cui la Federazione non può sostituirsi nella stipula dell'accordo collettivo: la Lega di riferimento partecipa dunque alla stipula dell'accordo collettivo in nome e per conto delle società stesse.

A tal proposito un aspetto da esaminare è quello relativo al disposto dell'art. 10 comma 4 l. 91/1981, laddove prevede la necessaria affiliazione delle società alle Leghe istituite presso le Federazioni competenti (riconosciute dal CONI): secondo alcuni, tra cui il Bianchi D'Urso ed il Vidiri, tale norma potrebbe configurare una limitazione alla libertà sindacale delle società (intesa come libertà di aderire o meno ad un sindacato o di costituire più sindacati per una medesima categoria), posto che la mancata affiliazione comporta l'esclusione automatica dall'ordinamento sportivo. Tale tesi non appare tuttavia condivisibile, in quanto, come già detto, la sostanziale unicità della rappresentanza sindacale è da ricondurre, più che a ragioni di natura giuridica, all'omogeneità degli interessi di ciascuna categoria.

Nonostante l'art. 4 comma 1 l. 91/1981 disponga che alla stipula dell'accordo sulla cui base predisporre il contratto-tipo devono partecipare, in qualità di rappresentanti delle categorie interessate, le strutture operanti a livello nazionale, ciò non significa che nel settore sportivo ci sia un unico livello di contrattazione, in quanto è pacificamente ammessa la possibilità che in futuro possa esservi lo spazio per un secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale con cui integrare le disposizioni contenute nel contratto di categoria (si parla a tal proposito di "*contrattazione integrativa*").

Attraverso la previsione di un contratto-tipo, che come più volte detto deve contenere le clausole dell'accordo collettivo, il legislatore ha inteso fornire alle parti stipulanti il contratto individuale un modello cui uniformarsi, restando tuttavia libere di contrattare gli aspetti del rapporto che non siano già regolamentati nel contratto-tipo.

Si ricorda a tal proposito che la libertà delle parti di contrattare alcuni aspetti del rapporto trova un limite nella previsione di cui all'art. 4 l. 91/1981, laddove impone, esclude o rende possibile l'inserimento, all'interno del contratto individuale, di determinate clausole contrattuali, tra le quali rammentiamo l'obbligo dello sportivo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni ricevute, l'espressa esclusione della possibilità di prevedere clausole di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto, il possibile inserimento di una clausola compromissoria, nonché, infine, il divieto di inserire nel contratto individuale clausole contenenti deroghe *in pejus* rispetto a quanto previsto nell'accordo collettivo, pena la loro automatica sostituzione con quelle contenute nel contratto-tipo o dallo stesso richiamate perché contenute

nell'accordo collettivo cui lo stesso contratto-tipo fa rinvio.

Da sottolineare che mentre i contratti collettivi di diritto comune sono automaticamente vincolanti solo per gli iscritti al sindacato stipulante, l'accordo collettivo nel settore sportivo è dotato di efficacia *erga omnes*, in quanto trova applicazione nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria interessata: tale efficacia generalizzata è riconducibile alla volontaria adesione alla Federazione da parte di ogni società (tramite l'affiliazione) e di ogni sportivo (tramite il tesseramento), adesione con la quale essi si impegnano ad accettare la normativa federale, compresa la disposizione che prevede la conformità dei contratti individuali a quelli tipo predisposti sulla base degli accordi collettivi.

L'ultimo contratto collettivo per i calciatori di serie A e B è stato firmato il 4 ottobre 2005 tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori, con effetti retroattivi dal 1° luglio 2005 e fino al 30 giugno 2006 (attualmente è comunque ancora in vigore). Il vecchio accordo era scaduto nel 1992, e da allora aveva operato soltanto in regime di *prorogatio*, cioè attraverso un tacito rinnovo ogni 3 anni. L'accordo collettivo ha sostanzialmente mantenuto l'impianto del precedente, tranne che in alcuni punti, in cui sono state apportate significative modifiche.

Per quanto riguarda il principale strumento di lotta sindacale, costituito dal diritto di sciopero, è certamente indiscussa la legittimità del ricorso dei lavoratori sportivi all'astensione collettiva dal lavoro.

Il problema principale è quello di verificare se, in ambito sportivo, sia configurabile l'esistenza di c.d. limiti esterni³ che condizionino il legittimo esercizio del diritto di sciopero. Ebbene, secondo un'autorevole dottrina è da ritenere che il limite esterno al legittimo esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori del mondo sportivo sia costituito essenzialmente dalla tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità fisica delle persone, laddove possano essere minacciate dalla proclamazione, in occasione di una gara, di uno sciopero a sorpresa: è evidente infatti che vi sono alcuni sport in cui, in situazioni del genere, si assiste ad atti di violenza e di teppismo⁴.

Da notare infine è la non agevole determinazione circa le conseguenze della mancata prestazione di lavoro sulla retribuzione: certo è che, pur non costituendo il diritto di sciopero inadempimento contrattuale, il lavoratore, non rendendo la prestazione, perde il corrispondente diritto alla retribuzione.

Tuttavia, mentre con riferimento all'ordinario rapporto di lavoro l'ammontare della trattenuta è facilmente determinabile con riferimento alle ore di astensione dal lavoro, nel lavoro sportivo c'è la difficoltà di raggugliare la quantità della prestazione mancata a quella della retribuzione complessiva e dell'irriducibilità di entrambi gli elementi in termini di orario di lavoro⁵.

Tra le tappe fondamentali che hanno caratterizzato l'evoluzione del diritto di sciopero in ambito sportivo occorre senza dubbio ricordare quello che AIC e AIAC indissero per il 16 e 17 marzo 1996, evento che costituì il primo sciopero "totale" del calcio italiano.

L'Associazione Italiana Calciatori fa parte anche di altri due importanti organismi: la F.I.F.Pro (Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti) e la C.I.D.S. (Confederazione Italiana dello Sport).

La F.I.F.Pro, fondata a Parigi nel 1965, raccoglie le più importanti associazioni calciatori europee ed extraeuropee. Si tratta di un'organizzazione a struttura permanente la cui finalità principale è quella di seguire nelle varie sedi internazionali (Fifa, Uefa, Unione Europea) l'evoluzione delle normative riguardanti lo status giuridico del calciatore professionista e "giovane" (contratto unico europeo, tutela dei vivai, diritti tv, problematiche concernenti i trasferimenti, ecc.).

La C.I.D.S., nata a Milano il 1° giugno del 1984, riunisce le associazioni italiane dei vari sportivi, praticanti (calciatori, rugbisti, pallavolisti, ciclisti, giocatori di basket, ecc.) e non (allenatori, preparatori, maestri di sci, medici sportivi, ecc.). Il suo scopo è quello di agevolare ed intensificare le relazioni tra i soci e cooperare per la tutela degli interessi morali, professionali, giuridici, economici, previdenziali, assistenziali delle categorie rappresentate.

¹ "L'Associazione Italiana Calciatori tutela ed assiste, ogni anno, oltre 2500 calciatori professionisti di serie A, B, C1 e C2, e dal 2000 anche i calciatori del settore dilettanti (compresi il calcio femminile ed il calcio a 5) sia direttamente, attraverso gli interventi dalla sede di Vicenza, sia avvalendosi della collaborazione di una rete di avvocati fiduciari che danno assistenza legale ai calciatori iscritti, nelle vertenze economiche contro le società, nel disbrigo delle pratiche di infortunio ed altro. Ma l'AIC svolge soprattutto un'importante opera di confronto con la FIGC e le Leghe per la gestione di tutta la normativa che riguarda il rapporto calciatori/società. Quindi l'accordo collettivo e il contratto-tipo, ma anche la disciplina del tesseramento dei calciatori stranieri, il regolamento degli Agenti dei calciatori, il funzionamento dei collegi arbitrali che devono decidere sulle controversie tra i calciatori e società, la disciplina dei rapporti calciatori/società in tema di diritti pubblicitari". Da "AIC-II ruolo", disponibile su www.assocalciatori.it (maggio 2008).

² L'art. 4 comma 1 lett. d) d. lgs. 242/1999 sancisce il diritto degli atleti e dei tecnici sportivi ad avere una loro rappresentanza nel Consiglio nazionale del CONI, mentre il successivo art. 16 comma 2 prevede la presenza degli stessi negli organi direttivi federali.

Tale disposizione è frutto di una valutazione del legislatore secondo la quale i contrapposti interessi che possono sussistere tra società e atleti professionisti in merito alla regolamentazione del rapporto di lavoro non sono tali da impedire una convergenza di datori di lavoro e lavoratori in una struttura unitaria (la Federazione appunto).

³ La teoria dell'esistenza di limiti esterni al diritto di sciopero, diffusasi in giurisprudenza all'inizio degli anni Ottanta, deriva dal rifiuto dell'idea che dello sciopero potesse darsi una definizione astratta e potesse perciò configurarsi l'esistenza di limiti interni a tale diritto, e quindi dall'attribuzione di esclusivo rilievo ai limiti esterni del diritto stesso, rinvenuti nelle norme poste a tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti (diritto alla vita, all'incolumità, ecc.).

⁴ Secondo Spadafora situazioni di tal genere potrebbero essere evitate attraverso la predisposizione di un obbligo di preavviso, obbligo che potrebbe essere contenuto in codici di autoregolamentazione o negli accordi collettivi, assurgendo in quest'ultimo caso a clausola contrattuale vincolante per tutti i lavoratori della categoria, stante la ricordata efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi nel settore sportivo.

⁵ Secondo Frattarolo un criterio potrebbe essere quello di dividere il compenso complessivo per il numero totale di gare previste nell'arco della stagione sportiva, e

moltiplicare poi il risultato per il numero di gare non disputate e trattenendo eventualmente il relativo importo al termine della stagione.

(C) Altalex / Wolters Kluwer